



AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO REGOLAMENTI E STUDI NORMATIVI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 535 del 13/09/2025, in particolare l'art. 3, comma 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 9 che istituisce un Fondo di ateneo per la premialità, al quale affluiscono le risorse di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo della succitata legge;

VISTA la modifica dell'art. 9 sopra richiamato, introdotta dall'art. 1, comma 329, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) che espressamente riconosce alle Università la possibilità di prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati;

VISTA la previsione dell'attribuzione di un compenso aggiuntivo ai professori a tempo pieno contenuta nell'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, richiamato dall'art. 9 sopra citato, in relazione agli impegni ulteriori, rispetto a quelli istituzionali cui sono tenuti, in attività di ricerca, di didattica e gestionale, assunti a seguito di apposito incarico, con riferimento ai risultati conseguiti;

VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità di cui all'art. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 533 del 8 novembre 2023;

PRESO ATTO che il tavolo della “contrattazione decentrata di Ateneo”, nell'incontro del 15 ottobre 2025, ha sottoscritto un accordo che prevede l'integrazione, con un ulteriore comma, dell'art. 4 del predetto regolamento contenente il seguente addendum: “*Nel caso di adesione a progetti che contemplino direttamente la possibilità di corrispondere compensi al personale interno coinvolto, nonché di rendicontare la spesa, le risorse, specificatamente previste dal piano finanziario del progetto approvato, confluiranno nel Fondo per la premialità per l'erogazione di compensi aggiuntivi al personale interno che abbia svolto le attività incentivabili. L'ammontare di detti compensi aggiuntivi deve corrispondere o non superare l'entità di voce di costo destinata dal progetto al personale interno ed essere coerente con l'impegno richiesto, sia per la natura che per la durata dell'incarico. Gli incarichi sono conferiti Dal Direttore di Dipartimento ed il pagamento dei compensi aggiuntivi, in conformità alle regole per la rendicontazione delle spese eleggibili, avverrà in rate posticipate previa presentazione del timesheet, sottoscritto dal Responsabile Scientifico, attestante le attività e le ore effettivamente svolte. I compensi verranno erogati, anche prima della conclusione del progetto, previa verifica dell'utilità conseguita dall'Amministrazione attestata dal Responsabile Scientifico.*”

CONSIDERATO che il contenuto del predetto *addendum* trova fondamento, in maniera particolare, nella specificità di alcuni progetti (ad es. i Piani di orientamento e tutorato cosiddetti POT) che prevedono nella propria rendicontazione finanziaria l'attribuzione dei compensi al personale interno, previa autorizzazione del responsabile scientifico, ancor prima della conclusione del progetto medesimo;

VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 22 dicembre 2025, ha approvato, l'integrazione del Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità di cui all'art. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'aggiunta del seguente comma 5 all'art. 4: *“Nel caso di adesione a progetti che contemplino direttamente la possibilità di corrispondere compensi al personale interno coinvolto, nonché di rendicontare la spesa, le risorse, specificatamente previste dal piano finanziario del progetto approvato, confluiranno nel Fondo per la premialità per l'erogazione di compensi aggiuntivi al personale interno che abbia svolto le attività incentivabili. L'ammontare di detti compensi aggiuntivi deve corrispondere o non superare l'entità di voce di costo destinata dal progetto al personale interno ed essere coerente con l'impegno richiesto, sia per la natura che per la durata dell'incarico. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore di Dipartimento ed il pagamento dei compensi aggiuntivi, in conformità alle regole per la rendicontazione delle spese eleggibili, avverrà in rate posticipate previa presentazione del timesheet, sottoscritto dal Responsabile Scientifico, attestante le attività e le ore effettivamente svolte. I compensi verranno erogati, anche prima della conclusione del progetto, previa verifica dell'utilità conseguita dall'Amministrazione attestata dal Responsabile Scientifico.”*;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2025, ha espresso parere favorevole all'integrazione del regolamento dianzi riferita;

DECRETA

Art. 1) di emanare il Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità di cui all'art. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui testo è integrato con l'aggiunta del comma 5 all'art. 4 di cui in premessa. Il testo del regolamento viene allegato quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e sarà pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Abruzzo, entro il termine di sessanta giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni.

IL RETTORE

Prof. Christian CORSI

Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità di cui all'art. 9, della legge 30 dicembre 2010, n.240

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per le premialità di cui all'art. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché l'erogazione di compensi incentivanti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.lgs. 165/2001, al personale docente e tecnicoamministrativo che abbia contribuito, con progetti e iniziative, ad incrementare il fondo mediante l'acquisizione di finanziamenti esterni o con i proventi derivanti dalle attività svolte in conto terzi.

Art. 2 – Costituzione del Fondo per la premialità

1. Il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti:

- a. dagli importi corrispondenti agli scatti e classi stipendiali non attribuiti ai professori valutati negativamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge, n. 240 del 30 dicembre 2010;
- b. Dalle risorse ulteriori assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dall'Ateneo effettuata dall'ANVUR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo periodo, della Legge, n. 240 del 30 dicembre 2010;
- c. Dai compensi percepiti dai dipendenti per incarichi esterni, in assenza della preventiva autorizzazione dell'Ateneo o in violazione delle norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d. Dalle somme appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005.

2. Il Fondo per la premialità può essere incrementato dai finanziamenti pubblici e privati ovvero da una quota dei proventi derivanti dalle attività svolte in conto terzi.

3. I finanziamenti esterni possono integrare il fondo unicamente laddove non sussistano previsioni ostative per i compensi al personale da parte del soggetto/ente finanziatore o della normativa di riferimento in virtù della quale i contributi sono stati erogati.

Art. 3 – Utilizzo del Fondo per l'attribuzione di una premialità ai professori a tempo pieno ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 230/2005

1. Il Fondo è destinato, tra le altre finalità, all'attribuzione di una premialità ai professori a tempo pieno, in relazione agli impegni ulteriori, rispetto a quelli istituzionali cui sono tenuti, in attività di ricerca, di didattica e gestionale, assunti a seguito di apposito incarico, con riferimento ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Gli incarichi attinenti

all'attività didattica non possono, in ogni caso, avere ad oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività di supporto alla didattica. Non possono, parimenti, essere affidati e remunerati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura professionale.

2. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

3. Gli incarichi ai professori a tempo pieno per i quali è riconosciuta l'attribuzione di una premialità a valere sul Fondo sono conferiti dal Rettore, sulla base di criteri e modalità di valutazione predeterminati dal Senato accademico; i compensi sono erogati, con Decreto Rettorale, al termine dell'incarico, previa verifica della relativa copertura finanziaria e dei risultati conseguiti.

4. Integrazione della premialità per docenti responsabili scientifici di progetti competitivi di rilevanza Europea e Internazionale in coerenza con nuove disposizioni normative a livello ministeriale.

Art. 4 - Utilizzo del Fondo per l'attribuzione di un compenso incentivante al personale docente e tecnico-amministrativo

1. Il Fondo è destinato, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010, all'attribuzione di compensi incentivanti ai professori e ai ricercatori, anche a tempo determinato, e al personale tecnico-amministrativo che abbia contribuito all'incremento del Fondo tramite l'acquisizione e alla gestione di finanziamenti esterni pubblici o privati o attraverso i proventi derivanti dalle attività svolte in conto terzi.

2. Tali compensi aggiuntivi sono erogati su richiesta del responsabile scientifico del progetto o del titolare della commessa o del finanziamento, che individua l'entità degli stessi spettanti al personale coinvolto, previa verifica dei risultati conseguiti.

3. I compensi incentivanti riconosciuti per l'incremento del Fondo attraverso finanziamenti esterni acquisiti a seguito di progetti e iniziative o entrate generate dalle attività svolte in conto terzi sono assegnati dal Rettore per il personale docente e ricercatore, mentre per il personale tecnico-amministrativo vengono attribuiti dal Direttore Generale, sentite le Organizzazioni Sindacali, a seguito di proposta dei Consigli di Dipartimento interessati al finanziamento, ovvero del Consiglio di Amministrazione, in tutti gli altri casi, sulla base dei criteri e modalità di valutazione, predeterminati dal Senato Accademico.

4. I compensi possono essere erogati soltanto a conclusione dell'attività e dopo la riscossione integrale della commessa o del finanziamento.

5. Nel caso di adesione a progetti che contemplino direttamente la possibilità di corrispondere compensi al personale interno coinvolto, nonché di rendicontare la spesa, le risorse, specificatamente previste dal piano finanziario del progetto approvato, confluiranno nel Fondo per la premialità per l'erogazione di compensi aggiuntivi al personale interno che abbia svolto le attività incentivabili. L'ammontare di detti compensi aggiuntivi deve corrispondere o non superare l'entità di voce di costo destinata dal progetto al

personale interno ed essere coerente con l'impegno richiesto, sia per la natura che per la durata dell'incarico. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore di Dipartimento ed il pagamento dei compensi aggiuntivi, in conformità alle regole per la rendicontazione delle spese eleggibili, avverrà in rate posticipate previa presentazione del timesheet, sottoscritto dal Responsabile Scientifico, attestante le attività e le ore effettivamente svolte. I compensi verranno erogati, anche prima della conclusione del progetto, previa verifica dell'utilità conseguita dall'Amministrazione attestata dal Responsabile Scientifico.”

Art. 5 – Compensi

1. I compensi incentivanti sono assoggettati ai limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni e alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, comprese quelle a carico dell'Ateneo.

Art. 6 – Istituzione del fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca

1. L'Università degli Studi di Teramo si riserva la facoltà, espressamente assentita dal comma 1-*bis*, dell'art. 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di istituire il fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca alimentato dalle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.

2. L'attribuzione dei compensi incentivanti di cui al presente articolo avviene secondo le modalità previste dall'ALLEGATO A del presente Regolamento.

3. Con decreto del MUR sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse assegnate con applicazione di tassi forfettari e non assoggettate a puntuale rendicontazione, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo della pubblicazione sull'albo on line di Ateneo del Decreto rettorale di emanazione.

ALLEGATO A - COMPENSI INCENTIVANTI AI PROFESSORI, RICERCATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei compensi incentivanti spettanti ai professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo impegnati in attività di ricerca, i cui finanziamenti siano stati acquisiti a seguito della presentazione di progetti in risposta a bandi competitivi, aperti a più soggetti valutati attraverso un sistema di referaggio esterno, sulla base di criteri predeterminati dall'ente finanziatore, sia esso pubblico o privato, inclusi i progetti dell'Unione Europea o quelli finanziati da altre Istituzioni o organismi internazionali. Destinatari dell'incentivo, come sopra precisato, sono i professori, i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, impegnati in attività di ricerca nell'ambito di programmi e progetti nazionali, europei o internazionali che beneficino di finanziamenti erogati sulla base di valutazioni comparative, unitamente al personale tecnico-amministrativo che collabora e svolge attività di supporto per la realizzazione dei già menzionati programmi e progetti.

1. Condizioni richieste per l'erogazione e la determinazione del compenso

1. I compensi incentivanti sono erogati al personale formalmente inserito nel programma di ricerca. A tal uopo, il responsabile scientifico è tenuto a formulare apposita istanza di attribuzione del compenso, entro un anno dalla conclusione del progetto, indicando i beneficiari ai quali corrispondere l'incentivo, ripartito secondo l'apporto e l'effettivo impegno di ciascuno nella realizzazione e nel conseguimento dei risultati attesi dall'attività di ricerca.
2. Gli importi dei compensi incentivanti da erogare a ciascun dipendente coinvolto nel programma di ricerca sono corrisposti previa approvazione del Direttore di Dipartimento, per i progetti realizzati da tale struttura decentrata e dal Direttore Generale, per i progetti dell'Amministrazione centrale, all'esito di attenta verifica sul corretto andamento delle attività previste e dei risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali e alle regole finanziarie e di rendicontazione di ciascun progetto.
3. Resta inteso che il compenso incentivante in nessun caso può comportare oneri di spesa aggiuntivi per il Dipartimento o per l'Amministrazione centrale ma viene corrisposto nei limiti delle economie di gestione realizzate nell'ambito dei progetti.
4. L'ammontare delle economie di gestione viene quantificato dal Direttore del Dipartimento, per i progetti affidati a tale struttura e dal Direttore Generale, per quelli dell'Amministrazione centrale, al termine del programma di ricerca, a seguito della presentazione del rendiconto finale e dell'avvenuto pagamento a saldo del soggetto finanziatore.
5. L'Università, inoltre, si riserva la facoltà di destinare una quota percentuale delle economie di gestione di ciascun progetto all'implementazione del Fondo Comune di Ateneo.

2. Liquidazione del compenso

1. Il pagamento del compenso incentivante viene effettuato dall'ufficio Stipendi dell'Amministrazione centrale a seguito del trasferimento dei finanziamenti erogati per il programma di ricerca nel Fondo per la Premialità di Ateneo, in misura equivalente all'importo da corrispondere, comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dell'ente. Gli importi da liquidare per ciascun dipendente sono da intendersi al lordo delle ritenute.